



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO
DELEGAZIONE PROVINCIALE

PIACENZA

Via Poggi, 1 – 29122 Piacenza
Tel. 0523.756.419 Fax 0523.756.445
e-mail: info@figcpiacenza.it web: www.figcpiacenza.it



Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 1 del 05/07/2012

RIUNIONE DELLE SOCIETÀ Attività 2012/2013

Tutte le società di calcio Piacentine che svolgeranno attività agonistica nella prossima stagione sportiva L.N.D. e S.G. in ambito provinciale (2^a e 3^a categoria, Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini), sono convocate in riunione il giorno

mercoledì 25 luglio 2012 alle ore 20.30
presso il salone C.O.N.I. in Piacenza, via Calciati n. 14

Verrà presentata la stagione agonistica 2012/2013 con l'indicazione delle squadre ed i criteri informativi dei gironi, dei calendari e dei "ripescaggi".

Nel corso della riunione verranno consegnati i "Premi disciplina" e i premi per il Settore Giovanile e L.N.D.

Saranno presenti i Dirigenti Regionali, tutti i componenti della Delegazione Provinciale della F.I.G.C., C.O.N.I. – A.I.A.

Data l'importanza dei temi trattati la riunione è da intendersi obbligatoria.
Onde evitare i soliti equivoci è pertanto necessario che ogni società sia presente con un proprio rappresentante (possibilmente il Segretario).

**SI RICORDA CHE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DI PIACENZA
VERRÀ PUBBLICATO AL GIOVEDÌ**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 **maggio 2013**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 2 luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)** - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- **da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)** – con consenso della società dilettantistica –

- **da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)** – con consenso della società dilettantistica–

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)

b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A. B. 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A. B. 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) - da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei **trasferimenti**, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2012 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il **10 gennaio 2013**.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero **maggiorenne** proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- **da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)** – autonoma sottoscrizione
- da **giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)** – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **29 giugno 2013 (ore 12.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2013**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- **da lunedì 3° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00).**

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2012/2013, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle NOIF è da lunedì 2 luglio a lunedì 1 ottobre 2012.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante) i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari Stagione Sportiva 2012/2013 della L.N.D.:

COMUNICATI UFFICIALI:

N. 1 dell'01.07.2012

N. 2 dell'01.07.2012 inerente: obbligo visite mediche tesserati;

N. 7 dell'01.07.2012 inerente: tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore nel periodo dal 1° LUGLIO 2012.

N. 8 (stralcio) dell'01.07.2012 inerente: nomine Delegazioni Provinciali

CIRCOLARI

N. 2 dell'01.07.2012 inerente: convenzione LND – USSI;

N. 3 dell'01.07.2012 inerente: rapporti con le Emittenti Radiotelesive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti;

N. 4 dell'01.07.2012 inerente: norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013;

N. 6 dell'01.07.2012 inerente: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;

N. 7 dell'01.07.2012 inerente: gare amichevoli e Tornei

N. 8 dell'01.07.2012 inerente: l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA' DANNEGGIATE DAL TERREMOTO

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. 51 ULTIMO del 28.06.2012 parte della somma di € 332,00 relativa all'incasso della gara spareggio Bobbiese – La Pieve Nonantola è stata elargita dalla Società TERME MONTICELLI anziché dalla Società Basilicanova come erroneamente riportato.



RIEPILOGO COSTI ISCRIZIONE ON - LINE

Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna, ha deliberato la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme relative all'acconto spese e all'anticipo assicurazione giocatori, nel "Riepilogo costi iscrizioni" dalla corrente stagione sportiva, a differenza degli anni passati, appaiono due colonne con due importi differenti:

- La prima "**IMPORTO**" riepiloga il TOTALE che la Società dovrà versare al Comitato Regionale Emilia Romagna per la regolare iscrizione ai campionati (comprensivo dei costi di iscrizione e degli oneri accessori);
- La seconda "**MIN. DA PAGARE**" comprende l'importo minimo che deve essere versato per rendere l'iscrizione regolare; in questa colonna appaiono le voci che come da regolamento devono essere versate al 100% (tassa associativa, diritti di iscrizione, assicurazione dirigenti e saldo contabile a debito) e l'acconto vi almeno il 30% delle somme che possono essere rateizzate (acconto spese di funzionamento e acconto assicurazione giocatori) e il cui saldo dovrà essere effettuato **TASSATIVAMENTE entro il 15 dicembre 2012.**

Alla scadenza del termine del 15 dicembre 2012, che non è derogabile, per le Società che non avranno provveduto a saldare le somme di loro competenza, si applicheranno le procedure per il **PRELIEVO COATTIVO** ai sensi del comma 5 dell'art.30 del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 53 delle N.O.I.F..

Si ricorda alle Società di indicare nella causale di **TUTTI** i versamenti **SEMPRE** il **NUMERO DI MATRICOLA.**

3.2. Comunicazioni della Segreteria

TESSERA IDENTIFICATIVA DIRIGENTE UFFICIALE

Si comunica che a partire da questa stagione sportiva è **OBBLIGATORIO**, per le Società che partecipano ai Campionati della L.N.D. (escluso quindi il Settore Giovanile), il possesso della **TESSERA IDENTIFICATIVA** personale per i **DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI** e per i **DIRIGENTI ADDETTI AGLI UFFICIALI DI GARA**.

La TESSERA IDENTIFICATIVA sostituisce la Tessera Impersonale da presentare al Direttore di Gara, che non sarà più emessa.

La richiesta di emissione della TESSERA IDENTIFICATIVA, alla quale corrisponde un costo di € 3,00 che sarà addebitato automaticamente sul conto/cauzione della Società, va presentata, con modalità on-line, al momento del tesseramento, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

Nell'area Società, quando si aggiungono dei componenti con la dicitura "Dirigente accompagnatore", automaticamente il programma inserisce il nominativo nella cartella del menù a sinistra denominata "Tess.Pers.Dirigenti – Pratiche aperte". Si seleziona ogni dirigente, si salva e si stampa il documento creato che deve essere firmato, corredato da foto-tessera e inoltrato al Comitato Regionale ovvero alla Delegazione competente per i Campionati a gestione provinciale. Si ricorda di allegare anche la "Distinta di presentazione tesseramento" che riporta il costo totale dei cartellini.

Resta inteso che, qualora si volesse stampare la tessera personale anche per altre cariche all'interno della Società, sarà presente un "+" verde a fianco di ogni Dirigente.

Nel breve termine la TESSERA sarà recapitata alla Delegazione di competenza per il ritiro.

Ai titolari della TESSERA IDENTIFICATIVA DIRIGENTI è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori a fronte della quale le Società dovranno corrispondere un premio di € 7,50= ciascuno (vds C.U. LND n. 1 – stg 2012/2013, § III, n. 1, lett. d)).

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA' IN ATTESA DI RATIFICA DA PARTE DELLA F.I.G.C.

CAMBI DI DENOMINAZIONE

MATR. 630602	da A.C.D. LIBERTASPES	a A.C.D. LUPA PIACENZA
MATR. 933840	da U.S.D. SAN NICOLO' MARSAGLIA	a A.C.D. ROYALE FIORE

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE

MATR. 932272	da A.S.D. BABY BRAZIL con sede a Gragnano Trebbiense
	a A.S.D. BABY BRAZIL SAN NICOLO' con sede a Rottofreno

FUSIONI

A.S.D. SAN GIORGIO F.C.	a	MATR. 73056	3^CAT.	
		A.C.D. S.GIORGIO LEONCELLI		MATR. 935550
A.S.D. LEONCELLI SAN GIORGIO		MATR. 914037	3^CAT.	
POL .ALSENESE 80	a	MATR. 68310	3^CAT.	
		F.C.D. ALSENESE		MATR. 935553
POL. PAVIDEA LUSURASCO		MATR. 75627	2^CAT.	

AFFILIAZIONI

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 935586	A.S.D. BOBBIO 2012	sede a	BOBBIO – PC
MATR. 935608	A.S.D. RIVERGARO	sede a	RIVERGARO-PC

AFFILIAZIONE

Qui di seguito riportiamo la lista dei documenti necessari all'affiliazione di una Società alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, da presentare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna al seguente indirizzo :

F.I.G.C.-L.N.D.- C.R.E.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 42 – 40132 BOLOGNA

Il Comitato Regionale darà un parere preventivo all'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

• Domanda di affiliazione in triplice copia (da scaricare sul sito www.figc-dilettanti-er.it o ritirare presso le Delegazioni di competenza);

nelle caselle "Denominazione della Società" dovrà essere indicato :

- **nello spazio "sigla"** : A.C.D. (abbreviazione di Associazione Calcio Dilettantistica), U.S.D. (abbreviazione di Unione Sportiva Dilettantistica), A.S.D. ecc.;

- **nello spazio "denominazione"** deve essere riportata appunto la denominazione vera e propria che deve essere **identica** a quella indicata nello Statuto Sociale, nell'Atto Costitutivo, nonché nel timbro apposto in calce; la denominazione **non deve comunque superare le 25 caselle disponibili, compresi gli spazi fra le parole che la compongono**;

- Statuto Sociale (il fac-simile scaricabile dal sito internet www.figc-dilettanti-er.it è a puro scopo indicativo) che deve essere firmato da Presidente e Segretario dell'Assemblea, e dovrà portare il timbro sociale, riproducendo esattamente la denominazione sociale ed il Comune di residenza (non la frazione).

- Atto Costitutivo firmato dai soci fondatori;

- Dichiarazione di precedente affiliazione o meno al Settore Giovanile e Scolastico

- Dichiarazione attestante la libera disponibilità di un regolare campo di gioco, rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, Parrocchia, ecc.);

- Assegno circolare non trasferibile di € 55,00 quale tassa affiliazione.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 109 N.O.I.F. (svincolo per inattività dei calciatori nella Stagione Sportiva 2011/2012)

MATR. CALCIAT.	NOMINATIVO		DT.NASCITA	MATR.	DENOMINAZIONE
3.968.414	GROSSO	GIOVANNI	07/07/1991	675.014	A.S.D. MONTICELLI CALCIO
4.004.597	SACCARDI	MIRKO	23/03/1989	630.602	A.C.D. LIBERTASPES

Stagione Sportiva presentati nella Stagione Sportiva 2011-2012 SVINCOLI EX ART. 108 N.O.I.F. (svincolo per accordo)

MATR.	NOMINATIVO		DT.NASCITA	CODICE E	DENOMINAZIONE
3.882.968	ANELLI	MATTEO	10/08/1990	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
3.887.783	BALORDI	LUCA	20/03/1990	9.510	A.S.D. CAORSO
4.066.166	BOVI	MATTIA	28/01/1989	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
4.065.703	BOVI	NICOLA	02/12/1992	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
3.922.114	CALZOLARI	STEFANO	12/06/1992	913.795	POL. PODENZANO 1945 A.S.D.
3.754.768	CASTALDI	FILIPPO	22/08/1987	913.795	POL. PODENZANO 1945 A.S.D.

3.896.255	CELLA	GIORDANO	15/04/1988	75.627	POL. PAVIDEA LUSURASCO
3.931.875	CERATI	SIMONE	25/04/1988	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
3.921.896	CINA	ALESSANDRO	26/03/1991	42.670	A.S.D. RIVER CLUB
3.922.129	CIUFFO	DARIO	09/07/1989	917.199	F.C.D. SARMATESE
3.825.852	CRAVEDI	KARIM	03/07/1988	630.399	A.S.D. FONTANA AUDAX
3.753.808	CREMONA	MATTEO	17/05/1988	918.740	U.S.D. GOTICO GARIBALDINA
3.938.010	DELFANTI	MATTEO	10/03/1990	933.840	U.S.D. SAN NICOLO MARSAGLIA
3.954.979	FACCHINI	MARCO	16/08/1989	73.056	A.S.D. SAN GIORGIO F.C.
3.668.812	FERRAZZO	ANTONIO	14/02/1987	75.627	POL. PAVIDEA LUSURASCO
3.738.518	GAGLIARDI	MATTEO	06/01/1988	9.510	A.S.D. CAORSO
4.503.154	GARILLI	ANDREA	22/06/1992	913.795	POL. PODENZANO 1945 A.S.D.
3.751.456	GOTRI	LUCA	07/03/1988	75.627	POL. PAVIDEA LUSURASCO
4.256.244	LATTUCA	MATTEO	08/09/1992	630.137	G.S.D. VILLANOVA 96
4.104.912	LUCCI	ANDREA	30/11/1989	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
3.970.816	MAGGI	DANIELE	05/04/1991	76.266	A.S.D. PONTENURESE
3.827.191	MASSARI	MATTEO	22/03/1988	76.266	A.S.D. PONTENURESE
3.977.065	MASSIMINI	ELIA	23/12/1991	932.272	A.S.D. BABY BRAZIL
6.987.310	MENDES DE OLIVEIRA	HUGO	31/12/1992	14.410	A.S.D. CORTE CALCIO
3.973.413	MONDANI	ANDREA	06/12/1988	918.752	F.C. POLISPORTIVA PONTENURE
3.970.833	NUVOLATI	PAOLO	27/03/1990	42.670	A.S.D. RIVER CLUB
3.658.691	ORSI	FABIO	01/04/1987	630.536	A.C.D. VIGOLO MARCHESE
3.977.026	PINAZZI	GIOVANNI	17/03/1993	913.795	POL. PODENZANO 1945 A.S.D.
3.971.030	RAFFETTI	ANDREA	27/12/1989	60.701	U.S. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.
3.744.176	RONDA	TOMMASO	24/02/1988	630.137	G.S.D. VILLANOVA 96
3.987.495	SALVAGGIO	MATTIA	26/10/1989	76.266	A.S.D. PONTENURESE
4.423.886	SCHETTINO	ATTILIO	15/08/1988	42.670	A.S.D. RIVER CLUB
3.991.885	SOGNI	FRANCESCO	29/06/1991	913.795	POL. PODENZANO 1945 A.S.D.
4.664.987	STOJKU	XHESJAN	15/02/1991	69.526	U.S.D. ARQUATESE
3.982.923	TARANTI	MATTEO	11/03/1990	42.670	A.S.D. RIVER CLUB
3.970.710	TINELLI	ELIA	06/02/1992	917.066	A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S.
3.962.698	TIRELLI	LORENZO	12/12/1988	630.536	A.C.D. VIGOLO MARCHESE
4.004.578	ZAFFIGNANI	MARCO	03/09/1989	630.536	A.C.D. VIGOLO MARCHESE
3.970.883	ZAMBONI	LUCA	29/09/1990	630.536	A.C.D. VIGOLO MARCHESE

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

LE LISTE DI SVINCOLO PER RINUNCIA (EX ART.107 N.O.I.F.) PRODOTTE ON LINE DALLA SOCIETA', PER AVERE VALIDITA' DEVONO ESSERE RESE DEFINITIVE, STAMPATE, FIRMATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E SPEDITE PER RACCOMANDATA ENTRO E NON OLTRE IL 16/07/2012.

NON SI SPEDISCONO VIA FAX



SI RICORDA CHE INFORMAZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO E/O AGLI SVINCOLI POSSONO ESSERE FORNITE **ESCLUSIVAMENTE** ALLE SOCIETA' INTERESSATE CON LE MODALITA' SOTTO INDICATE. IN NESSUN CASO SI FORNIRANNO NOTIZIE A CALCIATORI O LORO GENITORI.

LE RICHIESTE DI POSIZIONE DI TESSERAMENTO VANNO REDATTE SUL MODULO PREDISPOSTO CHE SI PUO' SCARICARE DAL SITO INTERNET www.figc-dilettanti-er.it ALLA VOCE MODULISTICA E INVIATE AL FAX 051/3143830.

CORRISPONDENZA FRA SOCIETA' E COMITATO REGIONALE

Come già avviene per i tesseramenti giovanili, anche per i dilettanti le società potranno predisporre le pratiche di tesseramento per mezzo della procedura informatica esistente nella propria area riservata. Il deposito a mano andrà effettuato presso la Delegazione Provinciale più vicina mentre al Comitato Regionale le pratiche andranno spedite solo con raccomandata A/R e NON A MEZZO POSTA PRIORITARIA.

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C. In caso venga spedito con altro mezzo, non si risponde dell'eventuale non ricezione.

La busta dovrà contenere solo pratiche indirizzate all'ufficio tesseramento.

Si ricorda alle Società che, per facilitare l'iter burocratico, le pratiche per il rinnovo del tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari vanno inviate, a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. inserendole da sole in una busta con indicato "tesseramento stranieri".

In questo modo, evidenziata la natura particolare della pratica, viene consentito l'instaurarsi di una corsia preferenziale per il disbrigo dell'incartamento spedito dalla Società interessata.

Si evidenzia che l'iniziativa risulterà efficace se verranno osservate le seguenti condizioni:

- la busta dovrà contenere **unicamente** la documentazione riguardante il tesseramento di atleta estero.
- la pratica dovrà riguardare esclusivamente il tesseramento da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti

ALLENATORI

In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori, si riassumono di seguito le disposizioni vevolevoli per la stagione sportiva 2012-2013.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1^a Categoria, di 2^a Categoria, di 3^a Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D.. Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1^a Categoria, di 2^a Categoria, di 3^a Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d'ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l'obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell'abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante".

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I. A.C. , è data facoltà a gli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€. 10.000,00
- Campionato di Eccellenza	€. 9.000,00
- Campionato di Promozione	€. 7.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€. 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€. 2.500,00
- Campionato di 3ª Categoria	€. 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	€. 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	€. 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€. 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A"	€. 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	€. 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	€. 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€. 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale	€. 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€. 2.500,00
- Allenatore "squadre minori"	€. 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	€. 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell' Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

CONTRATTO A TITOLO ONEROSO**SCHEMA DI CONTRATTO ALLENATORE****STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

Con la presente scrittura privata redatta in data odierna in quattro copie tra

la Società:.....

con sede rappresentata dal Sig.....

legale rappresentante della medesima ed il Sig.....

allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. (tessera n.....)

residente (domiciliato) in

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. LA SOCIETÀ SUDETTA AFFIDA AL SIG.....

2. LA CONDUZIONE TECNICA DELLA

squadra partecipante al Campionato.....

in qualità di Allenatore responsabile a decorrere dal

sino al (per n..... allenamenti settimanali);

La Società riconosce al Sig.....

a) un premio di tesseramento annuale lordo pari a Euro

da corrispondere all'allenatore in un'unica soluzione o alle seguenti scadenze:

1. Euro.....entro il.....
2. Euro.....entro il.....
3. Euro.....entro il.....
4. Euro.....entro il.....

b) Un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità kilomtrica pari ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicato per il numero dei chilometri esistenti tra la residenza (e/o il domicilio) dell'Allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite ufficiali o amichevoli.

Data:

LA SOCIETÀ

L' ALLENATORE

CONTRATTO A TITOLO GRATUITO

Redigere su carta intestata della Società

Data

Spett.le
COMITATO REG.LE
EMILIA ROMAGNA
Via A. de Gasperi 42
40132 Bologna

OGGETTO: Stagione Sportiva
Deposito contratto a titolo gratuito allenatore.

Si informa che la Società
partecipante al Campionato Regionale.....
così come previsto dall'**art.40 della Lega Nazionale Dilettanti**, ha affidato al conduzione tecnica della squadra
all'allenatore Sig.il quale risulta iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C. con numero di matricola.....

Si precisa altresì che il medesimo, che sottoscrive la presente e conferma, opera a titolo gratuito non essendo
stato redatto con la Società alcun accordo economico.

Tuttavia, nel caso in cui, durante il corso della Stagione Sportiva, tale situazione dovesse subire variazioni, le
parti si impegnano a depositare l'eventuale nuova pattuizione onerosa presso codesto Comitato entro 15 giorni dalla sua
sottoscrizione.

Il Presidente della Società

L'allenatore
Sottoscrive la presente per conferma

TESSERAMENTI - MEMORANDUM

- 1) Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva (Art. 38 Regolamento della LND);
- 2) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione (Art. 38 Regolamento della LND);
- 3) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori (Art. 40/2 NOIF);
- 4) Alla luce del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, delle NOIF e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n°12 Prot. 18 27 del 4.11.2003);
- 5) Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Comitato o la Delegazione competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento (Art. 39/5 NOIF)
- 6) Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.
- 7) Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito per più di due stagioni sportive consecutive (Art. 101/1 NOIF).
- 8) Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa Società (Art. 101/2 NOIF).
- 9) Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.
- 10) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (Art. 101/5 NOIF).
- 11) La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive ; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle NOIF. Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente

successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (Art. 103 bis, comma 2, NOIF)

12) Le "Liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate. (Art. 107/3 NOIF). Il documento di svincolo on-line è valido solo se reso definitivo e spedito entro i termini previsti dal Consiglio Federale.

13) I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica dell'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. (Art. 34/3 NOIF)

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall' art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

14) I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Pertanto i tesseramenti dei calciatori aventi meno di 16 anni devono essere corredate SEMPRE anche da stato di famiglia e certificato di residenza.

§§§§§§§§§§§§§§§§

TESSERAMENTO STRANIERI

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE VIA GREGORIO ALLEGRI 14 – 00198 ROMA

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA DI ATLETI ESTERI SOLO MAGGIORENNI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, **PER LA PRIMA VOLTA** della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2012/2013.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre 2012** della stagione sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

§ La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**) - in caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali.**

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione – **UFFICIO DEL LAVORO**) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento **decorre** infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 7” mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 20”

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni/ Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2012/2013.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 30 Marzo 2013)** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma – 00198.

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

§ L' atleta deve essere residente in Italia da **almeno 12 mesi** .

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza **storico** del calciatore in corso di validità che attesti i 12 mesi di residenza in Italia.

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

§ Certificato di residenza **storico** che attesti i 12 mesi di residenza in Italia e stato di famiglia in corso di validità.

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento **decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta**.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70"

PER I CALCIATORI STRANIERI MINORENNI DILETTANTI SIA COMUNITARI CHE EXTRA COMUNITARI LEGGASI NORMATIVA F.I.F.A. PUBBLICATA PIU' IN BASSO

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. L.N.D. UFFICIO TESSERAMENTO STRANIERI VIA A. DE GASPERI 42 – 40132 BOLOGNA

VADEMECUM PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni e maggiorenne che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate Stagioni Sportive del RINNOVO DEL TESSERAMENTO* in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una "richiesta di aggiornamento".

"Status 7" (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna - Via Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Dicembre 2012**)

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

SE MAGGIORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – **UFFICIO DEL LAVORO** -attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 30/06/2013 in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Dicembre 2012**)

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d’identità del calciatore e dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Una Società può tesserare solo un atleta maggiorenne avente lo “status 7” o lo “status 20” e non entrambi. Mentre è a numero libero il tesseramento dei minorenni. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. e avrà **validità unicamente annuale**.

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 30 Marzo 2013**) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2013**) se l’atleta è minorenne

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 30/06/2013 in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d’identità del calciatore e dei genitori

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna **entro il 30 Marzo 2013** se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **entro il 31 Maggio 2013** se l’atleta è minorenne

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :**SE MAGGIORENNE:**

§ Certificato di residenza in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. avrà **validità unicamente annuale**.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale

§ La richiesta di tesseramento, **deve essere spedita entro il 30 Marzo 2013** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna

§ **Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n°162/A del 09/04/2011**

Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “**Status 80**” possono essere trasferiti ed anche svincolati.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:**Calciatori extracomunitari**

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo **anche delle copie dei tre cedolini postali**.

Calciatori comunitari

§ Certificato di residenza in corso di validità.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento **NON DETERMINA** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R.

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI CHE PROVENGONO DA UN TESSERAMENTO DI SETTORE GIOVANILE E DIVENTANO DILETTANTI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero extracomunitario SGS) e “status 67” (straniero comunitario SGS) del*

RINNOVO DEL TESSERAMENTO in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “*richiesta di aggiornamento*” (modulo giallo)

Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2013)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della fotocopia dei tre cedolini postali.**
- § Permesso di soggiorno dei genitori (**con scadenza almeno 30 giugno 2013**) in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della fotocopia dei tre cedolini postali.**
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- § Fotocopia passaporto calciatore
- § Fotocopia documento identificativo dei genitori
- § Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2013)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- § Fotocopia documento identificativo dei genitori
- § Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71” mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 70”

Calciatori nati all'estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI TESSERATI per Federazione estera

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 30 Marzo 2013**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2013**) se l'atleta è minorenni

Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :

- § Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
- § Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

**TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO
TESSERAMENTO CENTRALE VIA GREGORIO ALLEGRI 14 – 00198 ROMA**

Calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per Federazione estera.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198 (**entro il 30 Marzo 2013**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età ; (**entro il 31 Maggio 2013**) se l'atleta è minorenni.

Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :

§ Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.

§ Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

§ Dichiarazione del calciatore attestante l'eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

§§§§§§§§§§§§§§§§

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DI ATLETI STRANIERI

TESSERAMENTI DA INVIARE/DEPOSITARE ALLE DELEGAZIONI DI COMPETENZA CHE CONTROLLERANNO LE PRATICHE PER POI INOLTRARLE AL C.R.E.R.

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO “NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.”

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.

La Società, all'atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti:

Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali (richiesta tesseramento on-line se trattasi di sgs o “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” modulo giallo se trattasi di dilettante minorenni)
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all' estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all' estero e firmato dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato Regionale, ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione scolastica in originale
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita (es. copia del passaporto).
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale . ATTENZIONE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL RILASCIO

Permesso di soggiorno calciatore e genitori	Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori, Nel caso di permesso scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma (3 cedolini)
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trasmettere i documenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Emilia Romagna.

Nel caso la pratica fosse incompleta, il C.R.E.R provvederà a restituire la pratica alla Delegazione competente che ne seguirà il percorso attivandosi in modo che la Società integri la documentazione mancante.

L'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R., ricevuta la pratica da parte della Delegazione, procederà all'espletamento del tesseramento e autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società - l'impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del vincolo.

Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (**piccoli amici**) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione sportiva precedente.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma

(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna

CAMPIONATI E TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

A seguito dell'introduzione della nuova formula dei Campionati ALLIEVI e GIOVANISSIMI, nella fase autunnale non esiste distinzione fra Campionati REGIONALI e PROVINCIALI.

Pertanto le Società che intendono partecipare ai Campionati della Categoria, dovranno presentare, in questa fase, **una sola domanda per ciascuna squadra** che intendono iscrivere, direttamente alla Delegazione Provinciale competente, entro e non oltre i seguenti termini :

lunedì 23 luglio 2012 (entro e non oltre le ore 17,00)	iscrizione tramite il sistema informatico on-line
giovedì 26 luglio 2012 (orario stabilito dalla Delegazione)	consegna documentazione cartacea alla Delegazione Provinciale competente
Martedì 31 luglio 2012 (orario stabilito dalla Delegazione)	regolarizzazione, presso Delegazioni Provinciali, della documentazione irregolare e/o incompleta

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI Stagione Sportiva 2012/2013.

TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2012/2013, in via sperimentale, dei CAMPIONATI DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi.

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare ai Campionati:

- CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 16° anno di età (nati 1996 – 1997, possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età);
- CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 14° anno di età (nati 1998 – 1999, possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età).

3. I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano in due fasi:

- fase autunnale;
- fase primaverile.

Art. 3 – La fase autunnale e la fase primaverile

1. Alla fase autunnale, che avrà termine entro la fine dell'anno solare, partecipano tutte le Società iscritte con proprie squadre, con gare gestite dalle Delegazioni provinciali le quali stabiliscono la struttura della manifestazione (gare di andata/ritorno o gare di sola andata), il numero dei gironi, la loro composizione, i calendari degli incontri.

2. Le seconde squadre della medesima Società, da specificare all'atto dell'iscrizione al Campionato, partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e sono collocate, di norma, in gironi diversi.

3. Alla fase primaverile le Società iscritte alla fase autunnale partecipano ai Campionati Regionali o ai Campionati Provinciali a seconda del piazzamento in classifica nella prima fase.

4. I Campionati Regionali sono organizzati e gestiti dal Comitato Regionale e si concludono con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale" della Categoria, i Campionati Provinciali sono organizzati e gestiti dalle Delegazioni provinciali e si concludono con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria.

Art. 4 – Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

1. Nell'ipotesi che non sia possibile organizzare appositi gironi destinati alla partecipazione delle Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, queste partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e, conseguentemente, non sono ammesse ai Campionati Regionali della fase primaverile.

TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI

Art. 5 – L'organico dei Campionati Regionali

1. L'organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi è fissato in n. 64 squadre suddivise in otto (8) gironi da otto (8) squadre ciascuno.

2. Il numero di squadre ammesse nella fase primaverile al Campionato Regionale per ciascuna Delegazione sarà determinato dal Comitato Regionale in proporzione al numero di squadre in classifica partecipanti alla fase autunnale del Campionato.

3. Nel caso di rinuncia delle Società aventi titolo i posti disponibili in organico vengono assegnati alle squadre della stessa Delegazione in funzione della classifica dei gironi della fase autunnale fino al 4° posto compreso. Ulteriori disponibilità saranno assegnate dal Comitato Regionale a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali

1. Fatte salve eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della fase primaverile le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che occupano uno dei primi posti in classifica, appositamente e previamente individuati, nei gironi della fase autunnale organizzata dalle Delegazioni provinciali;
- b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico nell'allegato 11 del C.U. n. 1;
- c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all'art. 8;
- d) che utilizzano un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2012/2013;
- e) che provvedono al versamento di una tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C..

2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali hanno l'obbligo di confermare la partecipazione entro il **termine perentorio** fissato dal Comitato Regionale, perfezionando l'iscrizione con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 12.

Art. 7 – Aspetti organizzativi dei Campionati Regionali.

1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolgono con gare di andata/ritorno.

2. In deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine delle fasi autunnale e primaverile per la compilazione delle relative classifiche si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;
- b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d. del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e. del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- f. del sorteggio.

4. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione del Comitato Regionale sulla base da accertate esigenze manifestate per iscritto dalle Società interessate.

TITOLO III – NORME GENERALI.

Art. 8 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.

1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all'art. 6 dovranno essere diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi Campionati.

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei Campionati/Tornei non consentisse l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza con gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

Art. 9 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dal Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

Art. 10 – Obbligo della contemporaneità.

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della fase autunnale e primaverile, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive e quelle finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

Art. 11 – Obbligo di disputa delle gare.

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art.19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

Art. 12 – Modalità e termini di iscrizione.

1 L'iscrizione ai Tornei dovrà avvenire **obbligatoriamente tramite il sistema informatico ON - LINE**, predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le Società possono gestire tutti gli adempimenti.

2. Seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA" le Società dovranno compilare:

A - la **domanda di iscrizione**¹ costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo costi (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze del Comitato a seconda dei Campionati);
- Iscrizioni (a seconda dei Campionati di competenza);

¹ Le pagine relative alla struttura societaria (organigramma, delegati alla firma, ecc.) si compilano una volta sola essendo comuni a tutti i Campionati/Tornei ai quali la Società può iscriversi. Ovviamente devono essere compilate dalle Società di PURO SETTORE.

- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione N.O.I.F.;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;

B – il “Foglio notizie – Annuario”

3. La domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO) deve essere completa con gli allegati obbligatori sotto elencati:

- a) la **dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** (se la dichiarazione non è resa dall'Ente proprietario direttamente nel Foglio di Censimento occorre utilizzare il modello allegato). Nell'ipotesi che il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la dichiarazione di disponibilità prima dell'inizio del Campionato;
- b) **Foglio notizie - Annuario;**

4. Compilati tutti i moduli, **entro il termine fissato per l'iscrizione on – line**, le Società dovranno stampare tutti i documenti, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma) occorre perfezionare l'iscrizione con l'**invio della documentazione cartacea** che deve **PERVENIRE** (fa fede la data di arrivo ovvero di deposito; non vale la data del timbro postale) **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal Torneo), alla Delegazione competente entro e non oltre il termine indicato nella tabella, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R..In questo caso deve essere utilizzata una Raccomandata per ciascuna domanda relativa a Campionati/Tornei diversi (esempio: una per il Campionato Allievi e una per il Torneo di fascia B Allievi) ovvero una sola Raccomandata contenete però apposita lettera di trasmissione che indichi esattamente i documenti contenuti nel plico;
- a mano, mediante consegna diretta alla Delegazione competente.

5. Le Società ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali devono, a pena di esclusione, entro il termine perentorio stabilito dal Comitato Regionale, perfezionare l'iscrizione provvedendo:

- a) a produrre al Comitato stesso copia della tessera dell'allenatore iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso al quale sarà affidata la conduzione tecnica della squadra partecipante ai Campionati Regionali;
- b) al versamento, a conguaglio, della relativa tassa nella misura indicata dalla F.I.G.C..

.Art. 13 – Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale SGS n. 1 e nelle Carte Federali.

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI Stagione 2012/2013

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione 2012/2013, dei **TORNEI INTERPROVINCIALI DI FASCIA B** – Categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI.

2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione delle Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi – fascia B

1. Salvo diverse disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare ai Tornei Interprovinciali di fascia B:

- CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 15° anno di età (nati 1997, possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età);
- CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 13° anno di età (nati 1999, possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età).

2. Possono partecipare ai Tornei Interprovinciali di Fascia B , senza diritto di classifica e con l'impiego calciatori di un anno di età inferiore rispetto ai limiti stabiliti al precedente comma 1, le Società appartenenti alle **Leghe Professionistiche** che ne fanno richiesta.

3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di fascia B non è idonea a soddisfare l'eventuale condizione dell'obbligo di partecipazione alle manifestazioni delle categorie giovanili qualora previsto dalle norme federali.

Art. 3 - Requisiti di ammissione.

1. Sono ammesse alla partecipazione dei Tornei Interprovinciali di fascia B le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all'art. 7, co. 1;
- b) versamento di una **tassa di iscrizione pari a € 100,00=** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.

1. I Tornei saranno organizzati su base **interprovinciale** secondo le seguenti modalità:

- a) le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in uno dei seguenti Raggruppamenti:
 - RAGGRUPPAMENTO NORD che comprende le Delegazioni Provinciali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia;
 - RAGGRUPPAMENTO CENTRO che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena, Bologna e Ferrara;
 - RAGGRUPPAMENTO SUD che comprende le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- b) il numero dei gironi, la loro composizione, l'attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale sulla base del numero di squadre iscritte;
- c) il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da definire, una fase finale regionale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria.

Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.

1. I campi di gioco di cui all'art. 2 dovranno essere diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati giovanili della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi Campionati.

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei Campionati/Tornei non consentisse l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare al CRER un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza con gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente, di norma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La **tassa istruttoria** di cui al successivo comma 3 è **raddoppiata** nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet ufficiale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una **TASSA DI ISTRUTTORIA** a carico della Società richiedente, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Le Delegazioni Provinciali possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in violazione alle presenti disposizioni.

5. Le Delegazioni Provinciali hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.

6. Le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dalla Delegazione Provinciale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art.19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

Art. 9 – Modalità e termini di iscrizione.

1 L'iscrizione ai Tornei dovrà avvenire **obbligatoriamente tramite il sistema informatico ON - LINE**, predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le Società possono gestire tutti gli adempimenti.

2. Seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA" le Società dovranno compilare:

A - la **domanda di iscrizione**² costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo costi (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze del Comitato a seconda dei Campionati);
- Iscrizioni (a seconda dei Campionati di competenza);

² Le pagine relative alla struttura societaria (organigramma, delegati alla firma, ecc.) si compilano una volta sola essendo comuni a tutti i Campionati/Tornei ai quali la Società può iscriversi. Ovviamente devono essere compilate dalle Società di PURO SETTORE.

- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione N.O.I.F.;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;

B – il “Foglio notizie – Annuario”

3. La domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO) deve essere completa con gli allegati obbligatori sotto elencati:

- a) la **dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** (se la dichiarazione non è resa dall'Ente proprietario direttamente nel Foglio di Censimento occorre utilizzare il modello allegato). Nell'ipotesi che il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la dichiarazione di disponibilità prima dell'inizio del Campionato;
- b) il **Foglio notizie - Annuario**;
- c) l'**attestazione del pagamento della tassa di iscrizione** di importo pari a € 100,00 che deve essere effettuato deve essere effettuato, di norma, con bonifico bancario presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

pertanto alla domanda di iscrizione deve essere allegata la copia del bonifico bancario nella quale vanno indicati la denominazione e la matricola della Società.

4. Compilati tutti i moduli, **entro il termine fissato per l'iscrizione on – line**, le Società dovranno stampare tutti i documenti, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma) occorre perfezionare l'iscrizione con l'**invio della documentazione cartacea** che deve **PERVENIRE** (fa fede la data di arrivo ovvero di deposito; non vale la data del timbro postale) **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal Torneo), alla Delegazione competente entro e non oltre il termine indicato nella tabella, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R..In questo caso deve essere utilizzata una Raccomandata per ciascuna domanda relativa a Campionati/Tornei diversi (esempio: una per il Campionato Allievi e una per il Torneo di fascia B Allievi) ovvero una sola Raccomandata contenete però apposita lettera di trasmissione che indichi esattamente i documenti contenuti nel plico;
- a mano, mediante consegna diretta alla Delegazione competente.

5. Nel caso che, a seguito delle verifiche, si rilevi che la documentazione risulta **irregolare e/o incompleta** la Società ha l'obbligo di regolarizzarla e completarla entro il **termine** indicato nella sottostante tabella, alla scadenza del quale, in caso di inosservanza, anche in riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Tornei, **va considerato motivo di non ammissione della Società al Torneo.**

Art. 10 – Varie.

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione sportiva 2012/2013.



CALCIO GIOVANILE FEMMINILE

Fase Finale

“Torneo Rappresentative Regionali Under 15 Femminile”

Sabato 30 e Domenica 1 luglio a Chianciano Terme (SI), si è svolta la fase finale del Torneo a margine, valido per la Stagione Sportiva 2011/2012.

Grazie ai risultati conseguiti, di seguito riportati, la formazione del nostro Comitato ha vinto il Titolo Nazionale.

Quarti di finale

PUGLIA – EMILIA ROMAGNA 1 – 2

EMILIA ROMAGNA – PUGLIA 2 – 1

Semifinale

VENETO – EMILIA ROMAGNA 1 – 3

Finale

LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA 0-0 4 – 5 d.c.r.

Congratulazioni alle calciatrici e allo Staff per l'ottimo risultato.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1. Comunicazioni della Presidenza

(nessuna comunicazione)

5.2. Comunicazioni della Segreteria

(nessuna comunicazione)



ALLEGATI:

COMUNICATI UFFICIALI:

- N. 1 LND dell'01.07.2012
- N. 2 LND dell'01.07.2012 inerente: obbligo visite mediche tesserati;
- N. 7 LND dell'01.07.2012 inerente: tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore nel periodo dal 1° LUGLIO 2012.
- N. 8 LND (stralcio) dell'01.07.2012 inerente: nomine Delegazioni Provinciali

CIRCOLARI

- N. 2 dell'01.07.2012 inerente: convenzione LND – USSI;
- N. 3 dell'01.07.2012 inerente: rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti;
- N. 4 dell'01.07.2012 inerente: norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013;
- N. 6 dell'01.07.2012 inerente: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
- N. 7 dell'01.07.2012 inerente: gare amichevoli e Tornei
- N. 8 dell'01.07.2012 inerente: l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ALTRI

- Opportunità per le società piacentine

Publicato in Piacenza ed affisso all'albo della D.P. il 05/07/2012.

Il Segretario
Cav.
UGO FORNARI

Il Presidente
Gr. Uff. Avv.
MARIO MONTERMINI BOLLA